

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).**

**Art. 19**

*Interventi di edilizia residenziale(programma 1.4.1.)*

**1.** Per le finalità previste dal Titolo VI della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, l' ammontare del Fondo regionale per l' edilizia abitativa, previsto dall' articolo 80, secondo comma, della medesima legge regionale, è incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:

**a)** lire 4.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e di lire 2.400 milioni per l' anno 1995, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993;

**b)** lire 17.000 milioni per l' anno 1995, per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

**2.** All' articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, le parole << lire 4.500 milioni >> sono sostituite dalle parole << lire 5.500 milioni >>.